



Convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera sulla distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera

del 21 novembre 2011

La Banca nazionale svizzera (BNS) impiega il suo risultato annuale per costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 cpv. 1 LBN). Il volume assegnato agli accantonamenti per le riserve monetarie è stabilito dalla BNS (art. 42 cpv. 2 lett. d LBN). La parte residua del risultato annuale al netto di questa assegnazione costituisce l'utile annuale che può essere distribuito. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile per garantirne una distribuzione costante a medio termine (art. 31 cpv. 2 LBN). La riserva di distribuzione funge da ammortizzatore. A tale riserva è assegnato l'utile annuale non distribuito oppure, rispettivamente, dalla stessa viene prelevato l'importo mancante per l'utilizzazione dell'utile. A seguito di perdite la riserva di distribuzione può avere un saldo negativo.

Visto quanto precede, dopo averne informato i Cantoni il 23 settembre 2011 e dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto il 9 novembre 2011, il DFF e la BNS convengono quanto segue:

1. la presente convenzione riguarda le distribuzioni dell'utile della BNS per gli esercizi 2011–2015;
2. si procede a una distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni se la riserva di distribuzione non presenta un saldo negativo dopo l'utilizzazione dell'utile;
3. se la condizione di cui al numero 2 è adempita, la BNS distribuisce di volta in volta per l'anno corrispondente un importo di 1 miliardo di franchi alla Confederazione e ai Cantoni;
4. la distribuzione ai sensi del numero 3 è ridotta se la riserva dovesse avere un saldo negativo in seguito alla distribuzione dell'utile. L'eventuale riduzione è effettuata in modo che dopo la distribuzione dell'utile la riserva ammonti esattamente a zero;
5. la distribuzione è interamente sospesa se, dopo la costituzione degli accantonamenti per le riserve monetarie, la riserva non presenta un saldo positivo;

6. la BNS trasferisce di volta in volta la distribuzione dell'utile all'Amministrazione federale delle finanze dopo l'assemblea generale ordinaria. L'Amministrazione federale delle finanze versa 2/3 di questo importo ai Cantoni in funzione della chiave di ripartizione stabilita nell'articolo 31 capoverso 3 LBN;
7. se dopo l'utilizzazione dell'utile la riserva di distribuzione supera il valore di 10 miliardi di franchi, la distribuzione per l'esercizio corrispondente è aumentata. Il volume della distribuzione è convenuto tra la BNS e il DFF. I Cantoni ne sono previamente informati.
8. La presente convenzione sostituisce la convenzione del 14 marzo 2008 tra il DFF e la BNS.

Berna, 21 novembre 2011

Zurigo, 21 novembre 2011

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELLE FINANZE

Il capo

BANCA NAZIONALE SVIZZERA

Il presidente del
Consiglio di banca

Il presidente della
Direzione generale

E. Widmer-Schlumpf

H. Raggenbass

Ph. M. Hildebrand